

COMUNE DI MISANO ADRIATICO  
(Provincia di RIMINI)

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI  
LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30.06.1992, controllata senza rilievi dal Co.Re.Co. Di Rimini, nella seduta del 04.07.1992 al n. 2460, integrato con deliberazione consiliare n. 71 del 11.09.1992 e n. 133 del 11.11.1994.

## INDICE:

### CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di sepolture private
- Art. 3 - Sepolture private soggette a concessione

### CAPO II - CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 4 - Disposizioni generali comuni
- Art. 5 - Vari tipi di concessione

#### SEPOLTURA INDIVIDUALE PRIVATA

- Art. 6 - Concessione di loculo singolo e loculi adiacenti
- Art. 7 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale
- Art. 8 - Durata e decadenza
- Art. 9 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza
- Art.10 - Rinuncia - rimborsi

#### SEPOLTURE PRIVATE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

- Art.11 - Concessione tombe di famiglia predisposte dal Comune
- Art.12 - Durata della concessione - rinnovo
- Art.13 - Opere di finitura interne - termini
- Art.14 - Doveri in ordine alla manutenzione
- Art.15 - Aveni diritto alla tumulazione in sepoltura di famiglia o per collettività
- Art.16 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- Art.17 - Ricordi funebri
- Art.18 - Estumulazione - vincolo
- Art.19 - Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art.20 - Recupero a favore del Comune
- Art.21 - Decadenza - revoca - estinzione
- Art.22 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca
- Art.23 - Disponibilità dei materiali
- Art.24 - Fascicoli per sepolture di famiglia
- Art.25 - Sepolture famiglia o collettività anteriori al nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

### CAPO III - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 26 - Tariffe di concessione
- Art. 27 - Sanzioni
- Art. 28 - Osservazioni precedenti disposizioni
- Art. 29 - Entrata in vigore

CAPO I  
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di sepolture private (loculi, cellette per i resti e tombe di famiglia).

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di sepolture private

Le concessioni di cui al precedente art.1 oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del codice civile, nonchè alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

Art. 3 - Sepolture private soggette a concessione

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia le sepolture private individuali o di famiglia di nuova costruzione che quelle già concesse e resesi disponibili.

## CAPO II

### CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

#### Art. 4 - Disposizioni generali comuni

Le concessioni di sepolture private (loculi, cellette per i resti) sono fatte dal Sindaco dietro domanda, in carta bollata, e contro il pagamento del canone fissato in tariffa e sono comprovate dall'atto di concessione.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Le concessioni di sepolture private possono essere rilasciate anche a persone non residenti nel Comune, purchè le sepolture oggetto della concessione siano riservate alle salme di persone che in vita risiedevano o siano decedute nel territorio comunale.

Può essere autorizzata la tumulazione di salma o resti di persona non residente nel territorio comunale, quando risulti già tumulato nei nostri cimiteri un parente di primo grado o un fratello o una sorella o un coniuge.

Può essere tumulata la salma o i resti del coniuge di persona non residente purchè sussistano le condizioni di cui al comma precedente riferite al coniuge superstite.

#### Art. 5 - Vari tipi di concessione

Le concessioni di sepolture private sono sempre temporanee ed allo scadere della concessione tornano nella piena disponibilità del Comune.

Le concessioni vengono rilasciate a secondo della tipologia della sepoltura:

- a) per uso temporaneo, di anni 35 dalla data della tumulazione, di loculi singoli predisposti dal Comune;
- b) per uso temporaneo, di anni 35 dalla data di tumulazione della seconda salma (coniuge), di loculi adiacenti (doppi) predisposti dal Comune;
- c) per l'uso temporaneo, di anni 66 dalla data di sottoscrizione del relativo atto di concessione, di tomba di famiglia da n. 8 loculi predisposta dal Comune;
- d) per l'uso temporaneo, di anni 80 dalla data di sottoscrizione del relativo atto di concessione, di tomba di famiglia da n. 10 loculi predisposta dal Comune;
- e) per l'uso temporaneo, di anni 94 dalla data di sottoscrizione del relativo atto di concessione, di tomba di famiglia da n. 12 loculi predisposta dal Comune;
- f) per l'uso temporaneo, per la durata massima di un anno, di loculo per deposito provvisorio di salme e resti mortali.
- g) per l'uso temporaneo di anni 35 dalla data di tumulazione, di ossari o cellette per i resti mortali predisposti dal Comune;

## SEPOLTURA INDIVIDUALE PRIVATA

### Art. 6 – Concessione di loculo singolo e loculi adiacenti (doppi)

La sepoltura individuale privata per singola salma, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né rinnovata né trasferita a terzi.

La concessione per sepoltura privata individuale in loculo singolo è fatta anche per la tumulazione, a suo tempo, della salma di persona in vita che, all'atto di concessione abbia dimostrato di essere sola, senza figli, né coniuge, né fratelli o genitori viventi.

La concessione di cui trattasi può essere fatta, per due loculi adiacenti di cui uno destinato al coniuge ancora in vita (loculi doppi), in questo caso i n. 35 anni si intendono decorrere dalla data della tumulazione del coniuge deceduto e tumulato successivamente.

In entrambe i casi di concessione di loculo a persona ancora in vita, oltre al prezzo in vigore all'atto di concessione, dovrà essere corrisposto un canone annuo di prenotazione sino al momento di utilizzo del loculo per la salma per cui era stato prenotato, nella misura annua pari al

2% del prezzo di concessione del loculo stesso.

Alla richiesta del versamento del canone di prenotazione si provvederà con singolo avvisi ai concessionari entro il mese di febbraio di ogni anno.

### Art. 7 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

La sepoltura privata individuale per tumulazione sia in loculi singoli che in due loculi adiacenti (doppi) è concessa senza adeguata sistemazione esterna (lapide, scritta, illuminazione, ecc.) .

La concessione impegna il concessionario alla adeguata sistemazione della sepoltura, entro un anno dalla data della tumulazione, in armonia con le tradizioni e gli usi ed in esecuzione delle disposizioni vigenti o che verranno emanate al riguardo.

Il concessionario deve mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni di cui al precedente comma. In difetto a tale dovere, il Sindaco, previa diffida può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione.

#### Art. 8 - Durata e decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 5.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine stabilito, quando la sepoltura:

- a) non risulti sistemata nel termine stabilito, come dall'articolo precedente;
- b) non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- c) risulti in stato di completo abbandono per morte degli aventi diritto;
- d) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui alla lettera c) , se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posto un cartello-avviso. A tale scopo periodicamente all'albo pretorio è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura delle decadenza per abbandono.

Decorso un anno dall'invito della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza a tutti gli effetti.

La decadenza, nel caso di cui ai punti a), b), e d) dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 11; nel caso di cui al punto c) non dà luogo ad alcun rimborso.

#### Art. 9 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione delle salme.

Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale, se invece non è completa la salma viene inumata in campo comune per il periodo occorrente, trascorso il quale i resti sono depositati nell'ossario generale.

#### Art. 10 – Rinuncia - Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

La rinuncia dà luogo al rimborso che viene ogni anno stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

## SEPOLTURE PRIVATE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

### Art. 11- Concessione tombe di famiglia predisposte dal Comune

La concessione di tomba predisposta dal Comune, di cui all'art. 5 , lettere c), d), e) può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità (che risulti residente nel territorio comunale); può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative ai lavori di completamento.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo della concessione.

### Art. 12 - Durata della concessione - rinnovo

La concessione di tombe di famiglia predisposte dal Comune, ai sensi dell'art. 92 del Reg.P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a:

- n.66 anni per le tombe di famiglia da n. 8 loculi;
- n.80 anni per le tombe di famiglia da n. 10 loculi;
- n.94 anni per le tombe di famiglia da n. 12 loculi;

salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello Stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al pagamento del canone fissato in tariffa.

### Art. 13 – Opere di finitura interne - termini

La concessione di tomba di famiglia predisposta dal Comune impegna il Concessionario all'esecuzione delle opere di finitura interna o comunque di sua competenza, pena la decadenza; tali opere devono essere effettuate entro mesi 12 dalla data dell'atto di concessione.

Per motivi da valutare caso per caso dal Sindaco può essere concessa, per le finiture da completare dal concessionario di tomba di famiglia predisposta dal Comune, una proroga massima di mesi 6 in entrambe i casi.

### Art. 14 – Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori o parenti, sono tenuti a provvedere, per tutto il

tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art.22.

#### Art. 15 - Aventi diritto alla tumulazione in sepoltura di famiglia o per collettività

Il diritto di uso delle sepolture di famiglia si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari, senza distinzioni di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario .

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti e i coniugi di questi, gli ascendenti, i figli adottivi e naturali riconosciuti nonché persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze o che risultino conviventi del titolare sempre che siano indicati nell'atto di concessione.

Nella concessione a collettività il diritto di uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

#### Art. 16 – Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti dei quali il concessionario non abbia stabilito l'esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritto di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari "iure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

#### Art. 17 – Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

#### Art. 18 – Estumulazione – vincolo

Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

#### Art. 19 – Divieto di cessione dei diritti d'uso

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### Art. 20 – Recupero a favore del comune

Se il concessionario non intende portare a termine le opere di finitura interna, salvo siano raggiunti i termini di decadenza, può retrocedere la tomba al Comune.

In tale caso si procederà al rimborso nella misura stabilita con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale calcolato sulla tariffa in vigore all'atto di rinuncia.

Il concessionario di sepoltura per famiglia o per collettività può volontariamente retrocedere i diritti derivanti dalla concessione al Comune che, se accetta, provvederà ai dovuti rimborsi applicando le regole relative a pari caso per sepolture private individuali.

#### Art. 21 – Decadenza - revoca - estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

##### 1) a decadenza

per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o comunque per indempienza ai doveri di manutenzione.

Il provvedimento di decadenza è adottato con la stessa procedura di cui al precedente art. 8.

##### 2) a revoca

per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. di P.M. 21 ottobre 1975, n. 803, nelle condizioni di cui al successivo art. 25;

##### 3) ad estinzione

per soppressione del cimitero osservando le norme di cui all'art. 98 del Reg. di P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

#### Art. 22 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciata la decadenza di cui al n. 1, dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 9.

#### Art. 23 - Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero rimossi nella sepoltura, se richiesti vengono restituiti ai famigliari; se non richiesti seguono le salme o i resti.

#### Art. 24 - Fascicoli per sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio economato, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o dichiarazione sostitutiva.

#### Art. 25 - Sepolture famiglia o collettività anteriori al nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

La sepoltura di famiglia o collettività anteriori al nuovo regolamento di Polizia Mortuaria, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conforme alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### Art. 26 - Tariffe di concessione

Le tariffe di concessione e le loro variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale. Le tariffe già deliberate al momento dell'approvazione del presente regolamento resteranno in vigore, fino a variazione, anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

##### Art. 27 - Sanz iQnt

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dall'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

##### Art. 28 - OsservaziQni precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto di intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento sulle concessioni di loculi cimiteriali approvato dal Consiglio Comunale in data 14.10.1977 con atto deliberativo n. 320 rettificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 14.04.1987;

##### Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quella dell'avvenuto controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo e sempre comunque dopo che sarà stata eseguita la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare con cui lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale.